La via extragiudiziale. Le alternative al giudice per separazioni e divorzi consensuali

Addio davanti all'avvocato o al sindaco se non ci sono figli

Il divorzio breve non è l'unica strada a disposizione dei coniugi che vogliono archiviare definitivamente il matrimonio. Il decreto legge 132/2014 (convertito nella legge 162/2014) mette a disposizione altre due vie per comporre i rapporti tra i coniugi fuori dalle aule del Tribunale.

La prima scorciatoia è la **negoziazione assistita** applicabile a separazione, divorzio e modifica delle condizioni. Anche in presenza di figli minori o maggiorenni da tutelare, le parti possono risolvere in via amichevole la controversia. L'accordo scritto, raggiunto con l'assistenza di un legale, costituisce un titolo esecutivo da inviare, entro 10 giorni al Pubblico ministero competente. Questi, in assenza di figli si limiterà ad un controllo formale dell'atto. Quando i figli ci sono, il Pm, prima del nulla osta, dovrà valutare che l'intesa raggiunta risponda ai loro interessi.

Se così non fosse l'atto sarà trasmesso, entro cinque giorni, al Presidente del Tribunale che fisserà, entro un mese, la comparizione delle parti. Nell'accordo si chiarisce che gli avvocati hanno tentato la conciliazione e informato le parti sia sulla possibilità di procedere alla mediazione familiare sia sull'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con i genitori.

Sarà poi cura degli avvocati delle parti, pena una sanzione che va da 2mila a 10mila euro, trasmettere copia autentica dell'accordo all'ufficiale di Stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

Per agevolare il compito dei legali, il Consiglio nazionale forense ha pubblicato sul proprio sito e inviato agli avvocati alcuni moduli standard necessari per la trasmissione degli accordi conclusi dalle parti con la definizione extragiudiziale e per il loro censimento a fini Istat.

Oltre alla negoziazione assistita, che produce gli stessi effetti dei provvedimenti giudiziari, è stata introdotta anche la disciplina complementare che consente di separarsi o divorziare, rivedendo anche le condizioni, oltre che davanti all'avvocato anche al cospetto del sindaco, con l'assistenza del legale facoltativa. Una soluzione esclusa però se ci sono figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.

Per la conferma dell'accordo, con esclusione della modifica degli accordi, è necessario un passo ulteriore. Il sindaco dovrà aspettare un mese e poi invitare davanti a sé le parti per la conferma dell'accordo, che "salta" se uno dei due o tutti e due non si presentano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com

QUOTIDIANO DEL DIRITTO

La responsabilità per danni da cose in custodia

Sul Quotidiano del Diritto una rassegna di massime, a cura di **Lex 24**, sui danni da cosa in custodia

www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com

Mediazione. Ordinanza sospensiva del Consiglio di Stato che smentisce il Tar Lazio

Spese di avvio sempre dovute

Marco Marinaro

Le "spese di avvio" del procedimento di **mediazione** sono legittime e devono essere sempre versate, anche quando la mediazione si arresta al primo incontro. È la conclusione cui perviene con l'ordinanza n. 1694, depositata ieri, il Consiglio di Stato (IV Sezione, presidente Numerico, estensore Greco). Una decisione di notevole rilievo: pur resa nella fase cautelare, puntualizza con estrema lucidità i termini della questione, ponendo in chiara evidenza il vizio motivazionale in cui era incorso il Tar Lazio con la sentenza n. 1351 depositata il 23 gennaio (presidente Tosti, relatore Bottiglieri).

Pur avendo ritenuto la nuova mediazione delle liti civili e commerciali conforme ai princìpi costituzionali, il Tar dichiarava illegittime alcune norme del Dm attuativo (180/2010) per contrasto con la normativa primaria introdotta dalla riforma del 2013. Al Tar - adito per una vicenda giudiziaria iniziata nel 2010 – erano bastate poche battute per annullare tre norme: le prime due sul versamento delle spese di avvio quando la mediazione è destinata ad arenarsi al primo incontro e la terza sulla formazione dei mediatori riferita agli avvocati-mediatori.

Proprio sulle spese di avvio si è concentrata la querelle giudiziaria: il Tar aveva censurato la norma regolamentare, ritenendola contrastante con la disposizione primaria sopravvenuta, secondo la quale non è dovuto il «compenso» all'organismo di mediazione «nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro». A tale conclusione il tribunale era giunto senza una motivazione approfondita e senza nemmeno dare conto della diversa interpretazione data dal ministero della Giustizia con la circolare del 27 novembre 2013, con cui si precisava che le spese di avvio non erano il compenso per la mediazione, bensì solo la determinazione forfetaria (in misura fissa ed unitaria) delle spese dell'organismo per la gestione dell'avvio della procedura. Dunque diverse dalle «spese di mediazione», che sono il compenso dell'organismo.

Il Consiglio di Stato interviene con una pronuncia di sospensione puntuale e circostanziata, che scioglie ogni possibile incertezza: le spese di avvio non possono in alcun modo essere assimilate al compenso, quindi sono dovute dalle parti anche se la mediazione non va oltre il primo incontro.

IL CASO

La questione riguarda l'ipotesi in cui la procedura si ferma al primo incontro Gli oneri sono diversi dal compenso dell'organismo

La motivazione evidenzia che il legislatore ha utilizzato un termine («compenso») «manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di "indennità di mediazione", che a sua volta si compone di "spese di avvio" e "spese di mediazione"».

Per cui le spese di avvio - che comprendono da un lato le «spese vive documentate» e dall'altro le spese generali sostenute dall'organismo di mediazione –«non appaiono *prima facie* riconducibili alla nozione di "compenso" di cui alla disposizione di fonte primaria».

Così viene accolta l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti (i ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico), devolvendo alla sede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa (comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall'originaria ricorrente, Uncc, con l'appello incidentale).

© RIPRODUZIONE RISERVATA